

**TRIBUNALE DI CATANIA**

- Sezione Lavoro -

Il Giudice del Lavoro

nella causa di lavoro iscritta al N. 1812/2012 R.G. promossa

**DA**

, rapp.ta e difesa dagli avv. ll A. Carrabino, W. Miceli e F. Garci

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Ambito Territoriale per la Provincia di Ferrara, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. ti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania**

**RESISTENTI**

sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza del 25 Maggio 2012;

letti ed esaminati gli atti, sentite le parti;

**osserva**

ritenuto, preliminarmente, che questo decidente non intende discostarsi dalle plurime decisioni favorevoli all'accoglimento di analoghi ricorsi pronunciate da giudici di questo e di altri Tribunali in fase cautelare, alle cui motivazioni, sostanzialmente conformi nel ripercorrere l'excursus normativo e giurisprudenziale che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio, ci si riporta;

ritenuto che, i soggetti ai quali il ricorrente chiede di estendere il contraddittorio non sono litisconsorti necessari, almeno in questa fase cautelare, nè appare opportuno ordinarne la chiamata in causa *iussu iudicis* ex art. 107 c.p.c., non ricorrendo un rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, avuto riguardo alle domande proposte in via di urgenza, afferente il mantenimento dell'inserimento in graduatoria del nominativo della ricorrente a pettine, a tutti gli effetti giuridici ed economici come disposto dal TAR LAZIO con **ordinanza n. 5193/09** del 10 Novembre 2009;

ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris*;

rilevato, invero, che:

- con **ordinanza n. 3327/2009** il TAR Lazio ha accolto l'istanza della ricorrente volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia del D.M. n. 42 dell'8.04.2009 nella parte in cui all'art. 1 comma 11 prescrive che il personale docente che si avvale della facoltà di Indicare, nell'istanza di iscrizione, permanenza, conferma, aggiornamento, ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009-2011 "viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia", e nella parte in cui all'art. 12 comma 1



prevede che "in coda alla III fascia sono collocati i docenti che hanno scelto la provincia ai sensi del precedente art. 1 comma 11", trattandosi di disposizioni emesse dal Ministero dell'Istruzione in violazione del disposto della sentenza del TAR Lazio n. 10809/2008, non sospesa dal Consiglio di Stato (ord.za n. 1525/2009);

- con **ordinanza del 10.11.2008 n. 5193** il TAR Lazio, in considerazione della inerzia dell'amministrazione nella esecuzione della ordinanza cautelare di cui al punto che precede ha emesso provvedimenti volti alla esecuzione dell'ordinanza stessa a mezzo di un commissario *ad actus*, demandando a questi il compito di dare istruzioni agli uffici scolastici periferici "di disporre l'inserimento "a pettine" dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, comma 11, del d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009, inserendoli nella fascia d'appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione";

- con **sentenza n. 734/2012** il TAR Lazio ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione;

letta la **sentenza del TAR Lazio n. 10809/2008**, confermata in via definitiva dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2486 del 27.04.2011, con la quale sono stati annullati i seguenti atti amministrativi:

a) decreto del direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007, nella parte in cui, in premessa, considera che "ai sensi dell'art. 1, comma 607 della citata legge n. 296/06, ... dall'a.s. 2009/10 è consentito solo l'aggiornamento della propria posizione e il trasferimento ad altra Provincia, in posizione subordinata a tutte le fasce";

b) nota prot. n. 5485, emanata dal direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola in data 19 marzo 2007, nella parte in cui, al punto 1), dispone che "con la riapertura dei termini sarà consentito, per l'ultima volta, di iscriversi nelle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Nel successivo biennio scolastico 2009/2011 si potrà solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra Provincia, ma in coda a tutte le fasce;

letta la **sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011**, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 26 settembre 2009, n. 134;

ritenuto che l'istanza cautelare formulata debba essere valutata da questo Tribunale, munito di giurisdizione, in applicazione dell'art. 11 comma 7 d.lgs. 104/2010;

ritenuta la fondatezza dell'istanza cautelare formulata da parte ricorrente, considerato che sussiste il *fumus boni iuris* della pretesa azionata, poiché gli atti amministrativi di cui si chiede la disapplicazione - ossia il **DM n. 42 dell'8.04.2009** nella parte in cui prescrive che il personale docente che si avvale della facoltà di indicare, nell'istanza di iscrizione, permanenza, conferma, aggiornamento, ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009-2011 viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, e le graduatorie ad esaurimento nella parte in cui parte ricorrente è stata



collocata in coda e non "a pettine", ossia in aderenza al punteggio posseduto e nella corrispondente fascia di appartenenza - appaiono in contrasto con il disposto della sentenza del TAR Lazio n. 10809/2008, confermata in via definitiva dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2480 del 27.04.2011;

ritenuto altresì sussistente il *periculum in mora*, considerato che nelle more della emissione di una pronuncia di merito parte ricorrente vedrebbe inevitabilmente pregiudicato il diritto alla collocazione nelle graduatorie sulla base del proprio punteggio, atteso che solo a seguito dell'intervento del Commissario *ad actus* nominato con l'ordinanza del TAR Lazio del 6.11.2009, è stato accantonato dall'amministrazione a suo favore il posto in ruolo nell'ambito territoriale richiesto e che tale assetto, in assenza di pronuncia cautelare, potrebbe venire meno per decisione unilaterale dell'amministrazione, con conseguente pregiudizio del diritto di parte ricorrente che potrebbe vedersi privato del proprio diritto alla immissione in ruolo;

ritenuto che trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa la regolamentazione delle spese di lite debba essere demandata all'esito del giudizio di merito;

P.Q.M.

- ordina alle amministrazioni resistenti di mantenere l'inserimento della ricorrente "a pettine", in base al punteggio posseduto e non in coda, nella graduatoria provinciale dell'ambito territoriale di Ferrara per il biennio 2009-2011, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per detto biennio, a tutti gli effetti giuridici ed economici, ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo determinato o indeterminato, come stabilito dal Giudice amministrativo con l'ordinanza di cui si è chiesta la conferma;
- spese al merito;
- rinvia per la trattazione del merito all'udienza del 22 Febbraio 2013 ore 10.30, anche al fine di valutare l'opportunità di integrare il contraddittorio.
- si comunici;

Catania, 29 giugno 2012

Il Giudice del lavoro  
dot.ssa Floriana Gallucci

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
IL 29.6.12

IL FUNZIONARIO  
CANCELLERIA (F. Gallucci)

